

SE.Gl. S.p.a.

PARTE SPECIALE O- MAPPA RISCHI:
REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI
CONTANTI

ALLEGATO L'APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI IN MATERIA
DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

**1. LA TIPOLOGIA DEL REATO PREVISTO DALL. ART. 25 OCTIES. 1 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 231/01.**

Il decreto legislativo 231/01 è stato modificato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 184/2021, in materia di contrasto alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, attraverso l'introduzione dell'art. 25-octies.1. il decreto – adottato in esecuzione della legge di delegazione europea 2020/2021, l. n. 53/2021 – costituisce l'atto di recepimento della direttiva 2019/713/ue del parlamento europeo e del consiglio, che vincola gli stati membri ad adattare la disciplina interna in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il d.lgs. 184/2021 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto le condotte previste dall'art. 493-ter c.p.; 493-quater c.p.; 640-ter,co.2, c.p..

Ai sensi dell'art. 493-ter c.p., chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, **o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti**, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera **gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo**, ovvero possiede, cede o acquisisce **tali strumenti** o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

SE.Gl. S.p.a.

PARTE SPECIALE O- MAPPA RISCHI:
REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI
CONTANTI

Ai sensi dell'art.493-*quater* c.p., punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Ai sensi dell'art.640-*ter*, co.2, c.p., è prevista una nuova circostanza aggravante nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, con lo scopo di riparametrare il regime sanzionatorio con quello previsto all'art. 493-*ter* c.p.

1.2 Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*octies*.1 del Decreto Legislativo 231/01.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25 – *octies*.1, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

SE.Gl. S.p.a.

PARTE SPECIALE O- MAPPA RISCHI:
REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI
CONTANTI

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”.

In caso di condanna per uno dei delitti di cui ai primi due commi, si applicheranno all’ente le **sanzioni interdittive** di cui all’art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 231/2001 si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per i delitti e fino a 260 quote per le contravvenzioni.

2. Destinatari della Parte Speciale “O” – principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.

La Parte Speciale “O” si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“esponenti aziendali”), operanti, anche di fatto, nelle aree di attività a rischio; nonché da collaboratori esterni e partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “destinatari”).

.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti e i partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno osservare regole e principi del codice etico e, in capo ai predetti, è fatto divieto di :

SE.Gl. S.p.a.

PARTE SPECIALE O- MAPPA RISCHI:
REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI
CONTANTI

- Porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reati ex. art. 25 octies.1 del d. Lgs 231/01;
- Porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure aziendali.